



Decisione/0279/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0337/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Giuseppe Lepore - Vice Presidente  
Paola Balducci - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Marina Vajana - Componente (Relatore)  
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società F.C. Scandicci 1908 SSD A RL (750407) contro la società A.S.D. Figline 1965 (945148) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ficini Federico (6878843), la seguente

**DECISIONE**

In data 20 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società FC Scandicci 1908 SSD ARL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Figline 1965, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ficini Federico.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 24 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 360,00 (trecentosessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18 dicembre 2025.

All'udienza fissata il giorno 26 gennaio 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Figline 1965 (945148) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Ficini Federico (6878843) nella misura di euro 360,00 (trecentosessanta/00), in favore della società F.C. Scandicci 1908 SSD A RL (750407).

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.



IL RELATORE  
Marina Vajana

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 26 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai